



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE



**Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo
Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale**

Progetto “Semplifica Italia”. Cantieri regionali per la semplificazione

**LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
**SULLE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA” E DA ALTRI
PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

APRILE 2015

IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FAQ 1: Quali sono le differenze tra silenzio significativo e il silenzio non significativo o silenzio inadempimento?

Il silenzio della Pubblica Amministrazione può essere significativo o non significativo.

Il silenzio significativo si verifica quando una norma prevede espressamente che decorso un determinato periodo di tempo (ad esempio 30 giorni) dall'istanza dell'interessato senza che sia stato adottato alcun provvedimento ciò equivalga ad accoglimento della stessa (silenzio assenso, art. 20, legge n.241 del 1990 e successive modifiche) o al suo rigetto (silenzio-diniego, ad esempio, art.25, comma 4, legge n. 241 del 1990).

Il silenzio non significativo o inadempimento si ha, invece, qualora una norma di legge non attribuisca espressamente alcun significato al silenzio della amministrazione, determinato dal mero decorso del termine per un comportamento inadempiente della PA nell'adottare un atto di propria competenza.

FAQ 2: L'applicazione del silenzio significativo può essere generalizzata?

L'applicazione del silenzio significativo non può essere generalizzata in quanto deve intendersi limitata alle sole ipotesi previste da disposizioni di legge che qualificano preventivamente ed espressamente il significato da attribuire al silenzio della PA.

FAQ 3: Quale azione può intraprendere l'interessato avverso il silenzio dell'amministrazione?

L'art.31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*, dispone che decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Il giudice si può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione"(art.31, comma 4).

FAQ 4: Fino a quando può essere proposta da parte dell'interessato l'azione avverso il silenzio?

L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

FAQ 5: Quali sono i poteri che restano in capo alla Pubblica Amministrazione dopo la formazione del silenzio assenso?

Con la formazione del silenzio assenso si consuma il potere di provvedere per l'amministrazione, risultando inibita la possibilità di adottare un provvedimento tardivo di rigetto. Da ciò consegue che il provvedimento emesso dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso deve considerarsi illegittimo.

L'amministrazione può intervenire solo attraverso l'esercizio di un potere di annullamento o di revoca in autotutela entro un ragionevole lasso di tempo e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

FAQ 6: A quali condizioni il silenzio assenso è compatibile con il diritto comunitario?

Un limite all'applicazione del silenzio assenso è costituito dall'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria che, in alcune fattispecie, impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

La Corte di Giustizia, con riferimento ai procedimenti amministrativi nazionali di rilevanza comunitaria, ha ritenuto non ammissibile il silenzio assenso come conclusione di procedimenti complessi che richiedono una espressa valutazione amministrativa (ad esempio un accertamento tecnico o una verifica), per garantire effettività agli interessi tutelati (decisione 28 febbraio 1991, in causa 360/87 in materia di autorizzazione agli scarichi idrici).

Il principio secondo cui l'autorizzazione tacita pone problemi di compatibilità con i caratteri e gli scopi delle direttive comunitarie è stato ribadito più volte soprattutto con riguardo alla normativa ambientale (Autorizzazioni per il deposito dei rifiuti, Autorizzazioni per lo scarico di sostanze nei corpi idrici, Autorizzazioni per emissioni in atmosfera, Valutazioni di impatto ambientale).